

Tribunale Ordinario di Aosta, sez. lavoro

Sentenza 28 maggio 2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A) NATURA DELLA CAUSA domanda diretta ad ottenere l'inquadramento di parte ricorrente nella categoria C posizione economica C2 come da verbale di conciliazione sottoscritto inter partes con la corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate e la restituzione delle somme trattenute a seguito dell'annullamento in via di autotutela del verbale di conciliazione.

Le conclusioni sono più specificamente riportate supra.

B) MOTIVI, IN FATTO ED IN DIRITTO, DELLA DECISIONE

Va intanto premesso che fatti sostanzialmente identici ai presenti sono già stati giudicati con sentenza di questo stesso Tribunale in data 8.9.2010, confermata dalla Corte d'Appello con sent. 7.12.2011, che ha ritenuto che le statuizioni del Tribunale meritano totale condivisione.

Si è voluta (inopportunamente) attendere la decisione del Giudice d'Appello al fine di favorire una transazione, che, peraltro, non ha poi trovato considerazione alcuna.

Ciò detto, va osservato che anche in questi giudizi appare superfluo, in relazione alla decisione che viene assunta, procedere alla richiesta istruttoria: i fatti sui quali si basa la decisione (esistenza di un verbale di conciliazione, suo contenuto, ed annullamento in via di autotutela della delibera conseguente allo stesso) sono provati dalle produzioni delle parti.

In materia possono, intanto, essere ricordati alcuni chiari principi d'ordine generale esposti dalla Suprema Corte, secondo la quale Nell'ambito del lavoro pubblico, la P.A. esercita il potere di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con la capacità ed i

poteri del datore di lavoro privato (ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. n. 165 del 2001), che è esclusivamente disciplinato dalle disposizioni del cod. civ., delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001 (artt. 2, commi secondo e terzo, e 51) (ex plurimis, Cass. 15.5.2006 n. 11103, 19.3.2009 n. 6687)

Da ciò si può agevolmente evincere (Cass. 17.9.2008 n. 23741) che

In tema di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost, (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti di natura negoziale (come, nella specie, gli atti di "autotutela" incidenti sulla durata degli incarichi di svolgimento di mansioni superiori), versandosi fuori delle materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'art. 2, comma 1, lett. c), della L. n. 421 del 1992, conservate al diritto pubblico in forza dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (ed ora dell'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001).

E, quindi, va sottolineato che In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revoca un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo determinato), sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osserva il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro (Cass. 8.4.2010 n. 8328).

In tal senso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può che osservarsi che al fine del decidere è assorbente rilevare che in data

22.5.2009 è stato espletato davanti alla direzione regionale del lavoro di Aosta un tentativo di conciliazione tra le attuali parti in causa.

Esso ha avuto esito favorevole, tanto che l'attuale resistente riconosceva alla ricorrente l'inquadramento nella categoria C posizione economica C2 la funzione di dirigente servizio di 3 livello.

A seguito di tale transazione è quindi stata emanata la conseguente delibera, con la quale si procedeva all'inquadramento della ricorrente conformemente a quanto stabilito col verbale di conciliazione

Con deliberazione n. 25 del 20.8.2009 il resistente, a seguito di osservazioni della Direzione Regionale del Lavoro, annullava in via di autotutela le delibere che davano esecuzione al verbale di conciliazione, e procedeva al recupero delle somme medio tempore erogate a seguito delle dette delibere.

La deliberazione che ha proceduto all'annullamento in via di autotutela della delibera che dava materiale esecuzione al verbale di conciliazione è, però, manifestamente illegittima.

Infatti, il riconoscimento della qualifica in discorso è avvenuto a seguito di una transazione posta in essere davanti alla Direzione Regionale del Lavoro ex artt. 410 - 411 c.p.c. e 66 D.Lgs. n. 165 del 2001 e quindi, tra l'altro, ex art. 2113 c.c., non impugnabile (cfr. art. 66 e. 5 D.Lgs. n. 165 del 2001) nemmeno nel termine di sei mesi previsto dal comma 2 della stessa norma e nemmeno per l'ipotesi in cui oggetto della transazione siano diritti indisponibili del prestatore di lavoro.

Il resistente era dunque obbligato a seguito della transazione così sottoscritta, e non poteva certo, con atto unilaterale, condursi sì da ricusare di dare esecuzione ad un atto (la transazione) posto in essere jure privatorum, e quindi paritetico.

Tra l'altro l'annullabilità della transazione, comunque certo non possibile in via autoritativa ad iniziativa di una delle parti, è severamente limitata non solo ex art. 2113 c.c., ma anche ex artt. 1965 ss. c.c., che escludono la stessa annullabilità per errore di diritto.

D'altra parte, lo stesso resistente assume - nella sostanza - che la transazione è stata posta in essere per errore di diritto, in quanto si è

inesattamente qualificato come errato inquadramento ciò che invece era un riconoscimento di mansioni superiori.

Ma se anche così fosse, la transazione è e rimane valida, salve le eventuali responsabilità a carico di chi la ha posta in essere per la parte pubblica.

E' peraltro superfluo accertare, ai fini del presente giudizio, se attraverso la transazione de qua si siano violate norme di legge (e, in particolare, l'art. 66 D.Lgs. n. 165 del 2001), poiché la transazione è, comunque, pienamente valida per i motivi suddetti.

Le parti sono dunque obbligate a darvi esecuzione.

Per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento così come previsto nel verbale di conciliazione sottoscritto tra parti il 22.5.2009 nei limiti temporali ivi indicati.

Inoltre, il resistente va condannato a nuovamente corrispondere alla ricorrenti tutte le somme da lei richieste in restituzione a seguito dell'annullamento in via di autotutela de quo.

Non può essere, invece, pronunciata condanna del resistente a corrispondere tutte le differenze retributive maturate dall'inizio del rapporto di lavoro fino all'effettivo riconoscimento del superiore inquadramento: dovendosi dar esecuzione alla transazione, infatti, non può che rilevarsi che in questa era espressamente esclusa la corresponsione di somme per periodi precedenti

C) LE SPESE Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

A) Dichiara il diritto di P.A. all'inquadramento, in forza del verbale di conciliazione del 22.5.2009, nella categoria C, posizione C2 e per l'effetto condanna l'Office Régional du Tourisme a corrispondere alla predetta la somma di Euro 216,28 per ciascuna mensilità, ivi incluse quelle differite,

a decorrere dal mese di settembre 2009, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;

B) Pone a carico del resistente le spese di giudizio, liquidate in Euro 3.000 complessivi, + IVA e cassa,

Visto l' art. 53 cpv. D.L. 25 giugno 2008, n. 112

Indica in gg. 15 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Aosta, il 27 aprile 2012.

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2012.